



ORDINANZA N. 72/2023 DEL 06/07/2023

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

UTILIZZO AREA PARCHEGGIO PER VILLAGGIO COLDIRETTI

DAL 08 AL 18 LUGLIO 2023

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;



- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. E-10340 del 14/06/2023 presentata dalla "Federazione Regionale Coldiretti Marche" per richiedere l'autorizzazione a poter utilizzare aree demaniali marittime, nel particolare l'area parcheggio come meglio identificata nell'elaborato grafico allegato in colore viola ed in particolare di n. 50 postazioni per consentire la sosta dei mezzi, anche agricoli, necessari per gli allestimenti del Villaggio Coldiretti dalle ore 00:00 del giorno 08 luglio p.v. alle ore 23:59 del giorno 18 luglio 2023;
- VISTA** la nota prot. U-10581 del 19/06/2023 di questa Autorità con cui sono state richieste le integrazioni e gli adempimenti necessari per l'avvio e le successive determinazioni di competenza, nonché le relative valutazioni ed attività di competenza alla locale Autorità Marittima e alla Divisione Safety-Security di questo Ente;
- VISTO** l'art. 18 bis del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;
- VISTI** gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. E-10970 del 23/06/2023;
- VISTA** la documentazione integrativa acquisita al prot. n. E-11008 del 23/06/2023, recante l'elaborato planimetrico aggiornato riportante tutte le aree richieste per l'evento in argomento, con la precisazione dei n. 66 stalli richiesti, nonché gli altri adempimenti richiesti con la predetta nota prot. U-10581 del 19/06/2023 di questa Autorità, fra i quali il deposito cauzionale dell'importo di € 5.000,00, la polizza assicurativa RCT-RCO n. 151228628/5 emessa dalla società UnipolSai



Assicurazioni S.p.a., nonché la quietanza di pagamento del canone dovuto;

RITENUTO

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla adozione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti necessari per l'utilizzo del parcheggio necessario per il "Villaggio Coldiretti";

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dalle ore 00:00 del giorno 08 luglio 2023 alle ore 23:59 del giorno 18 luglio 2023, l'area di parcheggio, come meglio identificata nell'elaborato grafico allegato in colore viola ed in particolare di n. 66 postazioni, sarà assentita alla "Federazione Regionale Coldiretti Marche", C.F. 80000890428, per consentire la sosta dei mezzi, anche agricoli, necessari per gli allestimenti del "Villaggio Coldiretti".

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

- gli spazi da occupare ai fini dell'evento in oggetto dovranno essere segnalati e delimitati per tutta la durata dell'evento medesimo, affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale locale;
- siano rispettate le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 81/08 e ss.mm.ii. nello svolgimento delle attività;
- sia rispettata ogni altra vigente disposizione in materia di sicurezza in genere e prevenzione incendi, antinfortunistica, ambientale, urbanistica e in materia di utilizzo del demanio marittimo;
- prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;



- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e visibili;
- dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale se dovuti;
- è fatto obbligo al richiedente di provvedere all'apposizione della segnaletica di divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e comunque almeno 48 ore prima dall'inizio della occupazione assentita con il presente provvedimento;
- è fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, libere e sgombrare, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- le attività a cui verte l'occupazione in parola dovranno avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, tenendo in considerazione anche ogni eventuale rischio di interferenza con le proprie od altrui attività operative limitrofe;
- è fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti.

Art. 3

L'organizzatore della manifestazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Federazione, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del deposito cauzionale vigenti ed agli atti d'ufficio.

La "Federazione Regionale Coldiretti Marche" comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.



Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 06/07/2023

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Funzionario Responsabile

Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 166 del 30/06/2023)

Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)